RIVISTA
AIC ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI

Rivista N°: 1/2022
DATA PUBBLICAZIONE: 27/03/2022

AUTORE: Daniele Porena*

TRA COSTITUZIONALISMO RIVOLUZIONARIO DI FINE SETTECENTO E COSTITUZIONALISMO LIBERALE DEL XIX SECOLO: ALCUNE RIFLESSIONI SUL CONTRIBUTO DI GIUSEPPE MAZZINI**

Negli anni in cui andava realizzandosi l'Unità d'Italia Giuseppe Mazzini scriveva, dall'Inghilterra, *Dei doveri dell'uomo*[1].

Il contributo teorico di Mazzini si inquadra in una complessa fase di evoluzione storica, densa di implicazioni politiche, costituzionali e filosofiche, cha va dalle dichiarazioni dei diritti della fine del XVIII secolo fino all'affermazione dello Stato liberale ottocentesco.

La tensione dialettica e, più ancora, le profonde contraddizioni emerse - specie nell'Europa continentale - tra il costituzionalismo rivoluzionario di fine Settecento e le dottrine filosofiche e politiche alla base del costituzionalismo monarchico del secolo successivo rappresentano la cornice storica e ideologica nell'ambito della quale muove il pensiero mazziniano[2].

In questo quadro, il contributo del Mazzini sembra profondamente animato dall'aspirazione di munire lo Stato in via di formazione di un nuovo paradigma teorico capace, da un lato, di superare la prospettiva, se non addirittura la stessa architettura concettuale

---

* Associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Perugia.

** Contributo destinato alla pubblicazione nel volume a cura di R. FEDERICI, *Giuseppe Mazzini: a centocinquant'anni dalla scomparsa* (titolo provvisorio).

[1] La prima pubblicazione del *Dei doveri dell'uomo* è quella londinese del 1860. La riflessione del Mazzini prende tuttavia le mosse da una serie di articoli che il Nostro aveva pubblicato nel corso degli anni '40. Nella presente trattazione, i riferimenti all'Opera del Mazzini sono tratti dalla recente edizione milanese del 2019 con prefazione di Donald Sassoon.

[2] Come ricorda anche M. FIORAVANTI, *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino, 2014, p. 119, appare «del tutto chiaro, in modo definitivo, che la dottrina europeo-continentale dello Stato di diritto non contempla, ed anzi decisamente rifiuta, la presenza di un catalogo di libertà fondamentali, del tipo di quello contenuto nella Dichiarazione dei diritti dell'89. Per i nostri giuristi, la scelta della rivoluzione in questo senso era stata dettata da contingenze storiche particolarissime, che imponevano, da una parte di dare ascolto alle pressioni contrattualistiche provenienti dal basso, dall'altra di creare una tavola di valori che legittimassero i nuovi poteri pubblici (…)».

L'Associazione Italiana Costituzionalisti è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione dal 9.10.2013 col n. 23897
La Rivista AIC è registrata presso il Tribunale di Roma col n. 339 del 5.8.2010 — Codice ISSN: 2039-8298 (on-line)
Rivista sottoposta a referaggio — Rivista inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze giuridiche
Direttore Responsabile: Prof. Prof. Sandro Staiano — Direttori: Prof.ssa Elisabetta Catelani, Prof. Claudio Panzera, Prof. Fabrizio Politi, Prof.ssa Antonella Sciortino.

elaborata nel quadro delle dichiarazioni dei diritti e, dall'altro, di colmare quei vuoti deliberatamente lasciati aperti dalle concezioni costituzionali dell'epoca. Sotto quest'ultimo profilo, appare sorprendente, nel pensiero di Mazzini, la capacità di anticipare ed esplorare temi e prospettive costituzionali che, di seguito, troveranno una prima occasione di codificazione solo con la Costituzione di Weimar del 1919[3].

Il *Dei doveri dell'uomo* rappresenta, nel suo complesso, un'opera di filosofia del diritto grandemente all'avanguardia rispetto allo spirito del tempo e alle consapevolezze accumulate nel corso della precedente fase storica. E inoltre, nella nuova cornice concettuale proposta da Mazzini, non manca la dimensione dell'autentico e concreto "progetto politico": non solo, dunque, un'opera di altissimo ingegno filosofico-giuridico ma anche, potremmo dire, un "manifesto politico" che, a partire dall'analisi dei mali che affliggevano le società dell'epoca e, particolarmente, le loro classi popolari, si mostra capace di offrire sicure intuizioni orientate a stabilire un più giusto ordine giuridico nella disciplina delle relazioni tra classi, categorie sociali e, in generale, tra i diversi strati di popolazione.

Un'Opera, dunque, che per vari aspetti si colloca nel quadro delle proposte elaborate dalla filosofia politica e giuridica delle epoche precedenti ma che, contestualmente, anticipa temi e prospettive che, specie nel corso del XX secolo, animeranno il dibattito istituzionale ma anche gli esperimenti e le più avanzate progettualità ideate nel quadro della teoria della giustizia.

Peraltro, non è difficile scorgere, nel pensiero mazziniano, parte del retroterra culturale che, nel secondo dopoguerra, animerà anche il dibattito dell'Assemblea Costituente[4].

---

[3] Gli elementi di innovazione epocale introdotti dalla Costituzione di Weimar rispetto alla storia del costituzionalismo euro-atlantico furono colti, particolarmente, sul terreno dei rapporti economici. Come già osservava C. MORTATI, *La Costituzione di Weimar* (1946), Milano, 2019, p. 39, «l'impronta caratteristica che distacca la costituzione di Weimar da quelle che l'avevano preceduta è il superamento del principio individualistico e l'affermazione della priorità sociale. Le timide affermazioni di alcune costituzioni dell''800 (…) diventano qui sistema spiegato, imperniato intorno a tre concorrenti principi direttivi: e cioè, anzitutto la subordinazione in genere dell'attività singola socialmente rilevante a finalità di interesse collettivo; in secondo luogo la sostituzione di una concezione sostanziale di uguaglianza a quella vigente in precedenza, puramente formale; infine l'intervento dello Stato o di organi pubblici nella funzione della produzione, allo scopo di far raggiungere a questa una maggiore efficienza, ed altresì di promuovere una più giusta distribuzione della ricchezza fra le classi che danno ad essa vita».

[4] Sull'influenza che il pensiero mazziniano esercitò sui lavori della Costituente, basti in questa sede anche solo ricordare alcuni passi della relazione presentata il 6 febbraio del 1947 da Meuccio Ruini insieme al Progetto di Costituzione: «sarebbe desiderabile distinguere, come si fece a fine del settecento, fra le dichiarazioni dei diritti - o "dichiarazioni di principî", quali le impostò Mazzini - e le disposizioni costituzionali vere e proprie (…). Se le prime enunciazioni dei diritti dell'uomo erano avvolte da un'aureola d'individualismo, si è poi sviluppato, attraverso le stesse lotte sociali, il senso della solidarietà umana. Le dichiarazioni dei doveri si accompagnano mazzinianamente a quelle dei diritti (…). Caduta la deformazione totalitaria del "tutto dallo Stato, tutto allo Stato, tutto per lo Stato", rimane pur sempre allo Stato, nel rispetto delle libertà individuali, la suprema potestà regolatrice della vita in comune (…) Lo Stato - diceva Mazzini - non è arbitrio di tutti, ma libertà operante per tutti, in un mondo il quale, checché da altri si dica, ha sete di autorità (…). "Il Comune: unità primordiale; la Regione: zona intermedia ed indispensabile tra la Nazione ed i Comuni". Mazzini, il più grande unitario del Risorgimento, era per la Regione; e si incontrava con la proposta di più caute forme di decentramento in Cavour e nei politici della sua scuola». Ancora, proseguiva Ruini, «formulare oggi una Costituzione è compito assai grave. Dopo le meteore di quelle improvvisate nella scia della rivoluzione francese e delle altre del Risorgimento, concesse dai sovrani - tranne una sola luminosa eccezione, la costituzione romana di Mazzini, alla quale noi ci vogliamo idealmente ricongiungere - è la prima volta, nella sua storia, che tutto il popolo italiano, riunito a Stato nazionale, si dà direttamente e democraticamente la propria costituzione», *Assemblea Costituente, Progetto di Costituzione. Disegni*

Alla dimensione dei diritti fondamentali - che, giusnaturalisticamente[5], anche la nostra Costituzione (art. 2) *riconosce* in capo a tutti gli uomini e di cui proclama l'inviolabilità - corrisponde infatti, sempre nella Carta, la sfera dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale - specularmente definiti *inderogabili* – di cui si reclama l'adempimento[6].

---

di legge – Relazioni – Documenti. 1946-1948. Volume I, ristampa anastatica, Tipografia della Camera dei deputati, pp. 3 e ss. Più in generale, è stato osservato (M. VIROLI, *L'autunno della Repubblica*, Bari-Roma, 2016), fra il 1943 e il 1947 «l'Italia ha vissuto un vero e proprio "momento mazziniano": una guerra di popolo per la liberazione e l'unità d'Italia in cui i volontari furono molto più numerosi che nel Risorgimento; poi un referendum popolare, a suffragio universale, che sceglie le repubblica; poi ancora un'Assemblea Costituente, l'ideale per cui Mazzini lottò fino all'ultimo, che approvava una Costituzione ricca di contenuti mazziniani: la sovranità popolare, l'uguaglianza dei diritti politici e sociali, il legame inscindibile fra diritti e doveri sancito con linguaggio esplicitamente mazziniano». Sebbene l'argomento richiederebbe un'apposita e più distesa trattazione, non possono poi dimenticarsi gli ideali e i principi fondamentali enunciati nella Costituzione della Repubblica romana del 1849 - guidata da un triumvirato di cui il Mazzini fu la vera anima (in generale, sull'influenza del pensiero mazziniano sui lavori della Costituente romana, cfr. P. COSTA, *Sovranità popolare e identità collettive nel dibattito costituente (Roma 1849)*, in *Rivista Aic*, n. 2/2020, pp. 155 e ss.) – e che in buona parte riecheggiano nella Carta del 1948: tra questi, oltre all'ordinamento democratico e alla sovranità popolare, il principio di eguaglianza (e l'impegno a promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini), le libertà individuali e la laicità dello Stato.

[5] Non vi è, invero, unanimità di vedute circa la derivazione giusnaturalista dei diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione repubblicana. Sebbene dai lavori dell'Assemblea Costituente non emerga in modo univoco l'adesione alla tesi della scaturigine giusnaturalista dei predetti diritti (cfr. E. ROSSI, *Art. 2*, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), *La Costituzione italiana. Principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini. Commento agli artt. 1-54*, Torino, 2006, p. 43) e ancora, nonostante dalla complessiva stesura della norma sembrerebbe emergere la dimensione del compromesso tra le posizioni «dei costituenti democratico-cristiani, guidati dal giusnaturalismo tomistico dei dossettiani, e quelle dei partiti marxisti, caratterizzate da una concezione storicistica dei diritti» (così, F. PIZZOLATO, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, Milano, 1999, p. 121), l'uso del verbo «riconosce» sembra deporre decisamente a favore della tesi dell'anteriorità di tali diritti rispetto alla stessa organizzazione giuridica. Solo per cenni, si ricordi come la dottrina dell'anteriorità dei diritti trovò ampio svolgimento nelle Dichiarazioni settecentesche dei diritti, chiaramente ispirate alla teorica dei diritti naturali: così, ad esempio, la Sez. I della Dichiarazione dei diritti della Virginia del 1776, dove si legge che «tutti gli uomini sono per natura liberi e indipendenti e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità (…)» o, ancora, si pensi a quanto solennemente affermato nella coeva Dichiarazione dei diritti degli abitanti dello Stato della Pennsylvania, ove si legge (art. 1) che: «tutti gli uomini sono nati egualmente liberi e indipendenti, ed hanno certi naturali, innati e inalienabili diritti (…)». Non in ultimo, si ricordi il primo articolo della Dichiarazione francese dell'89: «gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti (…)», più avanti ripresa e ampliata in quella del '93 (art. 1): «(…) il governo è istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili», questi diritti (art.2) «sono l'uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà».

[6] Tutt'ora in corso, il dibattito sull'influenza del Mazzini sui lavori che condussero alla realizzazione della Costituzione del 1948 si svolse durante le riunioni dell'Assemblea Costituente e proseguì poi anche negli anni successivi. Si ricordino, in proposito, le parole di Piero Calamandrei, in occasione del celebre Discorso sulla Costituzione (ora reperibile in P. CALAMANDREI, *Discorso sulla Costituzione e altri scritti*, Napoli, 2007), pronunciato a Milano il 6 gennaio del 1955: «quando io leggo: nell'articolo 2 "L'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, politica, economica e sociale" o quando leggo nell'articolo 11 "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli", "la patria italiana in mezzo alle altre patrie" ma questo è Mazzini! Questa è la voce di Mazzini». Con specifico riferimento all'art. 2 e, in particolare, all'enunciazione in esso contenuta dei doveri inderogabili, si ricordino ancora le parole di Meuccio Ruini (intervento nella seduta dell'Assemblea del 24 marzo 1947): «i proponenti hanno aderito alla mia tenace insistenza perché in questo articolo si mettano insieme come lati inscindibili, come due aspetti dei quali uno non si può sceverare dall'altro, i diritti e i doveri. Concetto tipicamente mazziniano, che si era già affacciato nella Rivoluzione francese, ed è ormai accolto da tutti, è ormai assiomatico. Il segreto dell'articolo è qui».

I doveri, che nella loro pienezza erano sovente trascurati dal lessico del costituzionalismo rivoluzionario tutto proteso alla celebrazione dei diritti[7], riaffiorano dunque nella cultura mazziniana e nella tradizione costituzionale del secondo dopoguerra quasi a voler ripristinare quel nesso, che in precedenza era apparso se non altro appannato, tra categorie per lo più considerate come correlative già dalla più risalente tradizione giuridica[8].

Il contributo di Mazzini, come meglio si vedrà, non dev'essere inteso o limitato alla sola elaborazione di una *pars destruens*.

La critica che Mazzini rivolge al pensiero dominante - o comunque, anche in ottica costituzionale, al pensiero ormai conclamato nell'epoca in cui egli scriveva - sembra infatti orientata a denunciarne le manchevolezze: nel pensiero mazziniano non erra chi proclama la centralità dei diritti e delle libertà fondamentali ma, piuttosto, chi esaurisce l'intera architettura dei sistemi di giustizia al solo interno di tali, pur irrefutabili, enunciazioni.

Il pensiero di Mazzini assume dunque una portata teorica "additiva": ai traguardi raggiunti dal costituzionalismo sette-ottocentesco, alla affermazione dello Stato di diritto, della limitazione dei poteri e della garanzia dei diritti e delle libertà negative[9], egli propone di aggiungere anche una dimensione necessariamente deontica per la regolazione delle relazioni civili, sociali e politiche. Ancora - e vale la pena ripeterlo - con brillante anticipazione rispetto ai progressi introdotti dal costituzionalismo del secondo Novecento, il Patriota italiano coglie in pieno il senso della rapida emersione di esigenze e interessi sociali profondi, ancora ignorati dallo Stato liberale del XIX secolo ma che, più avanti, finiranno per delineare uno dei tratti distintivi dell'epoca costituzionale successiva.

---

[7] Come ricorda E. GROSSO, *I doveri costituzionali*, in *Associazione italiana dei costituzionalisti. Annuario 2009. Lo statuto costituzionale del non cittadino. Atti del XXIV Convegno annuale*, Napoli, 2010, p. 231, «la Dichiarazione dell'Ottantanove, che pretende di rompere con la tradizione dell'assolutismo proclamando quali sono gli elementi senza i quali una società «non ha una Costituzione», si ricorda della separazione dei poteri e della garanzia dei diritti, ma dimentica del tutto la questione dei doveri, che sono anzi vissuti come retaggio dell'epoca precedente, in cui nel rapporto tra individuo e sovrano prevaleva l'aspetto della soggezione».

[8] Oppure ancora, come afferma P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche, Volume III, Diritto e processo costituzionale*, Roma, 2019, p. 60, «diritto e dovere appaiono, meglio che come concetti correlativi e reciproci, come due diversi aspetti dello stesso concetto: il diritto, cioè la garanzia che permette alla libertà di esplicarsi sovrana entro la propria cerchia, e il dovere, cioè il limite che nega la libertà al di là del confine oltre il quale comincia il diritto altrui».

[9] Si tratta del percorso storico-giuridico che prese avvio dal celebre art. 16 della Dichiarazione dell'89, dove fu enunciato il principio secondo cui «ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione» e che trovò ulteriore sviluppo nella dottrina europea dello Stato liberale di diritto e nelle costituzioni del XIX secolo. Un percorso, questo, che tuttavia trovò completamento solo con la diffusione nell'Europa continentale del controllo di costituzionalità delle leggi (già introdotto negli Stati Uniti a partire dal caso Marbury vs. Madison del 1803 e anticipato in Europa dalla Costituzione austriaca del 1920). Si trattava, dunque, di un costituzionalismo ancora incompleto: «in conclusione - rileva A. BALDASSARRE, *Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale. Una teoria alternativa al positivismo giuridico e al giusnaturalismo*, Modena, 2020 - il concetto di 'costituzionalismo' emerso nel XIX secolo in Europa in ordinamenti modellati sulla base del tipo degli "Stati legali" è sinonimo di quello che all'epoca fu chiamato 'Stato di diritto' (…). Esso infatti consiste nella triade "principio di legalità, diritti individuali, separazione dei poteri" nella quale si identifica quel concetto. Tuttavia (…) esso non dà compiutamente conto di tutti gli elementi essenziali di tale modello, poiché non vi si ritrovano proprio i due tratti che ne contrassegnano la differenza specifica: l'esistenza di una *lex fundamentalis* superiore alla legge ordinaria e il controllo giudiziale della costituzionalità della legge».

Ingenerosamente raccolto al solo interno delle poche pagine che seguono, sarà comunque utile un breve richiamo ai passaggi fondamentali che animano lo spirito e la traiettoria concettuale del *Dei doveri dell'uomo*.

La riflessione del Mazzini prende avvio dalla constatazione dei frutti del costituzionalismo rivoluzionario di fine Settecento. Dalla Dichiarazione di indipendenza americana del 1776 fino agli emendamenti alla Costituzione statunitense, dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 fino alle Costituzioni francesi del 1791, del 1793 e del 1795, la rottura con gli antichi ordinamenti era prevalentemente caratterizzata dalla solenne proclamazione costituzionale dei diritti e delle libertà fondamentali[10]. Nel complessivo clima culturale della seconda metà del XVIII secolo, nel lavoro dei filosofi e nel contributo dei legislatori - proseguito, a partire dagli inizi del secolo successivo, con le prime grandi codificazioni[11] - la dottrina del giusnaturalismo razionalistico moderno, lungamente meditata già dalle opere di Grozio e Pufendorf, raggiunse le proprie più elevate aspirazioni[12].

Tra i paradossi della storia del diritto e del pensiero filosofico, vi fu che a partire da quel momento la teorica del diritto naturale cedette il passo alla dottrina opposta, che nell'Europa continentale si sarebbe affermata per tutto il corso dell'Ottocento e della prima metà del Novecento[13]. Da quel momento in poi, al giusnaturalismo sei-settecentesco si sarebbe infatti sostituito quel positivismo giuridico che tanta fortuna avrebbe avuto almeno fino alla fine della Seconda guerra mondiale[14].

---

[10] Come ricordava C. H. MCILWAIN, *Costituzionalismo antico e moderno* (1947), ed. it., Bologna, 1990, p. 27, per Thomas Paine «le recenti costituzioni scritte americane erano "per la libertà quel che una grammatica è per la lingua"».

[11] «Il panorama delle codificazioni – ricorda M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune. La memoria e la storia*, Leonforte, 2016, p. 21 – si infittisce negli ultimi decenni del Settecento. Le ragioni sono varie, anche se appartengono tutte alle correnti illuministiche "smaniose di riformar ordinamenti", o alle utopiche elaborazioni di nuovi modelli di società, oppure hanno radice nelle prudenti reazioni che si oppongono ad ogni spinta riformatrice. Fra azioni, pensieri, reazioni, volontà di cambiamento o di conservazione, vi è un filo rosso che percorre ed anima le molteplici esperienze: è l'idea che occorra avere regole 'certe', semplici e chiare, rispondenti alla 'ragione' e alla 'natura' dell'uomo».

[12] Come evidenziato da C. FARALLI, *Stato*, in A. Barbera (a cura di), *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Bari-Roma, 2020, p. 186, l'impatto delle codificazioni ottocentesche fu tuttavia duplice: «sul piano giuridico le codificazioni, che del giusnaturalismo sancivano positivamente i principi e ne costituivano il trionfo, aprono la strada all'indirizzo opposto al giusnaturalismo, cioè al positivismo giuridico».

[13] A questo proposto, vale la pena riportare per intero un passaggio, come sempre assai eloquente ed efficace, di G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto. Ottocento e Novecento*, Bari, 2020, p. 17: «l'esigenza fondamentale dell'illuminismo nel campo giuridico – per soddisfare la quale era stata intrapresa la codificazione -, quella della certezza del diritto, nata inizialmente dal giusnaturalismo che voleva una legislazione chiara e precisa riproducente il diritto naturale razionale, condusse invece al positivismo giuridico. Al di fuori della legge positiva non si riconobbe più alcun principio giuridico valido, e non si considerò più come diritto se non quello posto dal legislatore. Il presupposto storico di questo processo era stato che il legislatore non avrebbe dovuto che tradurre in legge i precetti della ragione, e che la legge positiva non sarebbe stata se non la dichiarazione pubblica e l'assicurazione coattiva del diritto naturale; la sua conclusione fu che come fonte del diritto fu intesa la volontà del legislatore, e che il diritto naturale, per qualche tempo celebrato ancora come l'essenza stessa del codice, fu presto dimenticato, e poi rifiutato ed irriso. Il millenario conflitto tra razionalismo e volontarismo terminava, nell'apparente accoglimento delle istanze del primo, con la totale vittoria del secondo».

[14] Sebbene appaia senz'altro frettoloso dichiarare concluse le fortune del giuspositivismo europeo, non vi è dubbio che, a partire dalla seconda metà del '900, la *grandeur* che sembrava accompagnare le sorti del positivismo giuridico è apparsa significativamente ridimensionata e complice di questo fu anche il trauma provocato dai totalitarismi. Paradigmatica, a questo proposito, è ad esempio la svolta teorica che, dal '45 in poi, si apprende

L'Epoca del Mazzini è dunque un'epoca "a cavallo" tra due momenti fondamentali della storia del costituzionalismo: è quella del costituzionalismo liberale ottocentesco che, non sempre fedele agli ideali rivoluzionari di fine Settecento[15], si mostrava per giunta ancora immaturo rispetto agli impegni che sarebbero stati assunti, nella seconda metà del XX Secolo, dal costituzionalismo democratico e sociale.

Domina ancora, nell'epoca in cui il Mazzini scrive, il paradigma teorico dei diritti e delle libertà fondamentali: gli Stati, tuttavia, si mostrano ancora per nulla orientati a valorizzare i traguardi raggiunti dal costituzionalismo illuminista di fine Settecento integrandoli con presidi capaci di dare piena sostanza alle istanze democratico-sociali[16].

Era ancora l'epoca dello Stato monoclasse e censitario. L'epoca in cui la gran parte delle masse popolari erano escluse dai circuiti della rappresentanza democratica[17]. Ancora, l'epoca in cui quel profluvio di interessi e istanze sociali coltivate dai più vasti strati della società era ben lontano dal fare il proprio ingresso nella cornice istituzionale del 'Paese legale'.

---

dalle pagine del secondo Radbruch: «grazie a due principi il nazionalsocialismo seppe assicurarsi il suo seguito di soldati e giuristi: "un ordine è un ordine" e "una legge è una legge". (…) Il principio "una legge è una legge" non conosceva invece alcuna limitazione. Era l'espressione del pensiero giuspositivista, che per molti decenni dominò quasi incontrastato tra i giuristi tedeschi. Legalità senza diritto era perciò una contraddizione in sé tanto quanto il diritto sovralegale», G. RADBRUCH, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* (1946), ora in Id., *Diritto e no. Tre scritti*, a cura di M. Lalatta Costerbosa, Milano, 2021, pp. 123-124.

[15] Come osservato in G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, F. PALLANTE, *Lineamenti di Diritto costituzionale*, Firenze, 2015, p. 97 a proposito dello Statuto Albertino, «in confronto all'assolutezza delle proclamazioni contenute nella Dichiarazione dell'89, si può notare il costante rinvio alle leggi come strumento per limitare i diritti apparentemente riconosciuti a tutti. Ciò corrispondeva a una visione classista dei diritti costituzionali, perché la legge, come si vedrà, non era la volontà di tutti, ma la volontà di una ristretta oligarchia in cui la borghesia esercitava un ruolo egemone».

[16] Invero, la dimensione del conflitto e la questione sociale fecero un loro primo ingresso nel lessico costituzionale già con la Dichiarazione dei diritti che precedeva la Costituzione, rousseauiana e giacobina, del 1793. A questo proposito, si affermò che «i soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in età di poter lavorare» (art. 21); che «l'istruzione è il bisogno di tutti. La società deve favorire con tutto il suo potere i progressi della ragione pubblica, e mettere l'istruzione alla portata di tutti i cittadini» (art. 22); che «la garanzia sociale consiste nell'azione di tutti, per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti; questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale» (art. 23). Tuttavia, come noto, la Costituzione del '93 non trovò mai applicazione e occorrerà attendere, come già osservato, la Costituzione di Weimar del 1919 perché prenda avvio la vicenda costituzionale di quei diritti sociali che, nella nostra Costituzione, trovano oggi fondamento nell'art. 3, comma 2, Cost. Sul punto di cui da ultimo si veda, *amplius*, B. CARAVITA, *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3 comma 2 della Costituzione*, Padova, 1984, pp. 90 e ss.

[17] D'altronde, come osserva M. FIORAVANTI, *Stato e Costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino, 1993, p. 141, «muovere dal rifiuto e dalla sconfitta del giacobinismo per i nostri giuristi significò anche muovere dal rifiuto del suffragio universale, e quindi del diritto di voto come diritto naturale individuale. Ciò ben si accordava, tra l'altro, con un liberalismo di stampo tutto sommato oligarchico, caratterizzato da un suffragio ristretto, e generalmente diffidente verso l'organizzazione di più vasti strati della popolazione con lo strumento del partito politico». Si riflettono, in tutto ciò, le concezioni all'epoca dominanti sulla rappresentanza politica: si legge ad esempio, in V. E. ORLANDO, *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica*, (1895), in *Diritto pubblico generale*, Milano 1954, 448, che «è così che, logicamente e storicamente, noi siamo pervenuti a riconoscere la portata intima del principio della rappresentanza. Esso contiene un punto, che è comune a tutte le forme di governo; ed è che l'alta direzione dello Stato deve appartenere ai più capaci. (…) Si presume che il più capace, il *melior terrae*, sia colui ch'è designato dalla scelta d'un corpo elettorale. Gli elettori occupano qui il posto che, nelle forme aristocratiche, spetta alla nascita e, nelle forme dispotiche, alla scelta del principe. L'elezione politica non è, dunque, altra cosa che una designazione di capacità. Non v'è alcuna trasmissione di potere».

Di ciò il Mazzini è pienamente avvertito. Con realismo a tratti persino crudo, egli non risparmia accuse severe dirette al cuore dell'organizzazione statuale del tempo.

Introducendo una critica che alcuni decenni dopo riemergerà negli scritti di Santi Romano[18], Mazzini osserva come lo Stato liberale ottocentesco si mostri insufficiente a dare conto della realtà sociale e, tra l'altro, delle concrete condizioni di vita nelle quali muovono quelle classi popolari della società alle quali, per prime, il Patriota italiano rivolge il suo pensiero[19].

Nella temperie storica, a quell'epoca apologetica dei diritti e delle libertà, le masse popolari assistono infatti alla progressiva regressione delle loro condizioni di vita. Dall'incremento del costo dei beni di prima necessità alla rapida e rovinosa caduta dei salari, l'"età dei diritti"[20] mostra sempre più il volto amaro della precarietà.

Malgrado la crescita vertiginosa della produzione, l'estensione del commercio internazionale e lo sviluppo dei canali di comunicazione e degli scambi, l'Europa dell'Ottocento è sempre più popolata da individui essenzialmente privi della possibilità di dare pieno e concreto sviluppo alla propria personalità[21].

Ed è qui che inizia a prendere corpo l'analisi teorica di Mazzini: a cosa servono - egli si chiede - la libertà individuale, quella di insegnamento e di religione, la libertà di iniziativa economica e, così ancora, tutte le altre libertà via via enunciate a partire dal Secolo di Lumi fin quando esse saranno sprovviste dei mezzi per poter essere concretamente esercitate?

È da questo preciso momento che inizia a sorgere la proposta mazziniana sui *doveri*.

L'etica deontica patrocinata dal Nostro sembra giungere a quei più delicati momenti che, con più piena consapevolezza, saranno affrontati solo dall'elaborazione sulla teoria della giustizia delle epoche successive.

Si torna a cogliere, nel progetto mazziniano, l'idea di una prevalenza del *bene* sul *giusto* e la contestuale percezione di tutti i limiti di un'eguaglianza ancora tutta ancorata a un piano solo formale.

---

[18] Il pensiero corre, in primo luogo, alla prolusione pisana del 1909 che Santi Romano dedicò a *Lo Stato moderno e la sua crisi*, in *Scritti minori*, Milano, 1950, Vol. I, p. 317, «mentre l'organizzazione dello Stato moderno in quanto concerne il suo affermarsi come unico potere sovrano non è dubbio che abbia fedelmente rispecchiato la nuova struttura sociale, essa si palesò presto del tutto deficiente, nel regolare, anzi spesso no, nel non riconoscere gli aggruppamenti degli individui così necessari in ogni società pervenuta ad un alto grado di sviluppo».

[19] E non è un caso che proprio agli operai italiani il Mazzini dedicava il *Dei doveri dell'uomo*.

[20] L'età dei diritti introdotta dalle rivoluzioni di fine Settecento ruota, come osserva Bobbio, intorno ad un capovolgimento di prospettiva. «In questa inversione del rapporto fra individuo e stato viene invertito anche il rapporto tradizionale fra diritto e dovere. Nei riguardi degli individui vengono d'ora innanzi prima i diritti e poi i doveri; nei riguardi dello stato prima i doveri e poi i diritti», così N. BOBBIO. *L'età dei diritti*, Torino, 1990, p. 59.

[21] In Inghilterra, già nei primi decenni dell'800, si consolida la rivoluzione industriale e nascono le prime grandi fabbriche. Alla fine degli anni '50 del XIX secolo, dalle sponde di oltremanica, dal suo esilio londinese, Mazzini coglie tutto il senso di frustrazione e oppressione che avvolge i lavoratori delle fabbriche. «Gli operai detestavano la fabbrica - osserva P. VIOLA, *Storia moderna e contemporanea. L'Ottocento*, Torino, 2000, p. 47 - essa era il luogo della loro umiliazione, che sanciva la perdita della loro indipendenza di lavoratori autonomi e che li costringeva ad un lavoro durissimo, ai limiti della sopravvivenza. Le macchine erano il simbolo di tutto questo. Erano uno strumento infernale di concorrenza sleale, che produceva merci di cattiva qualità a prezzi stracciati, facendo perdere il lavoro, la professionalità, le tradizioni, la cultura al mondo dell'artigianato».

L'istanza sociale e l'egualitarismo sostanziale di Mazzini si affermano dunque, già nelle fasi introduttive del suo contributo, nella necessità di liberare le masse popolari – grazie a un'ampia e articolata revisione delle condizioni di vita dei lavoratori – da quella posizione di autentica "detenzione" socioeconomica ed esistenziale. Una condizione, quella evidenziata dal Mazzini, che inibisce anche la concreta elevazione *lato sensu* culturale degli strati popolari, con ciò soffocando lo sterminato contributo al *progresso della Patria* – concetto chiave nel lessico mazziniano – che essi pure sarebbero in grado di offrire.

La centralità assunta dalle degradanti condizioni di vita delle masse popolari come fattore storicamente rilevante sembrerebbe mostrare, a una lettura poco approfondita, alcune aderenze rispetto ad altri orientamenti egualitaristi già assai diffusi in Europa nell'epoca in cui Mazzini scriveva.

Assai inappropriata, tuttavia, sarebbe l'idea di collocare la prospettiva mazziniana nel quadro di una teorica di tipo materialista rispetto alla quale egli, con richiami e riflessioni argomentate e continuative, non manca di prendere le distanze[22].

Ma invero, ciò che più di altro allontana la ricostruzione mazziniana dalle dottrine marxiste, che in quei decenni sempre più si propagavano in Europa, è una concezione profondamente spiritualistica della vita e della società[23].

Come puntualmente osservato, nel *Dei doveri dell'uomo* il riferimento a Dio trova spazio con ben 235 menzioni e riferimenti[24].

È a Dio che Mazzini riconduce la scaturigine prima dei doveri fondamentali. Ancora - con ciò avvicinandosi a una prospettiva per certi aspetti affine al più risalente giusnaturalismo volontaristico e metafisico[25] - Mazzini evoca l'idea di un Dio legislatore, ai cui precetti è informata la morale e la legislazione degli uomini[26].

---

[22] Come evidenziato da E. DI VITO, *Nazione, Europa, Umanità*, in M. D'Emilio (a cura di), *Mazzini. Profeta dell'Unità Nazionale*, Ascoli Piceno, 2009, p. 29, «Mazzini contrappose alla critica di Marx l'affermazione che il materialismo storico si fonda sull'odio, dal quale non può sorgere una nuova umanità, e che la sua logica interna genera necessariamente tirannide e miseria».

[23] Cfr. G. NICOLETTI, *Mazzini Giuseppe*, in *Novissimo Digesto italiano*, X, Torino, 1957, p. 473, secondo cui «il pensiero politico-sociale di Mazzini è tutto ispirato da una profonda concezione spiritualistica della vita, nella quale i problemi della fede, della morale e della politica si saldano in una concezione religiosa, matrice essa stessa dei criteri normativi per la condotta individuale e sociale».

[24] Lo fa notare D. SASSOON, *Prefazione*, in G. MAZZINI, *Dei doveri dell'uomo*, Milano, 2019: il «*Dei doveri* sarà anche un testo breve, ma menziona Dio 235 volte, mentre la parola Patria compare 112 volte, Popolo 72, Famiglia 68 e Nazione 53».

[25] Tuttavia, come osserva G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto. L'età moderna*, Bari-Roma, 2021, p. 89, la maggior parte di coloro i quali, da Grozio in poi, per tradizione sono annoverati nella scuola del diritto naturale moderno «hanno anzitutto in comune la posizione laica: essi, ben più che Grozio, pongono l'accento sul fatto che il diritto naturale ha per fonte la sola ragione umana, anche se generalmente lo fanno risalire come causa remota a Dio».

[26] Come osserva L. NUZZO, *Da Mazzini a Mancini. Il principio di nazionalità tra politica e diritto*, in *Giornale di storia costituzionale*, n. 14, II, 2007, p. 163, sarebbe «un errore identificare il diritto di cui parla Mazzini semplicemente nella legge. È qualcosa di più: è un ordine morale che deriva da Dio, che riposa su una legge universale e che è anche parte della natura dell'uomo; un insieme di valori condivisi di cui si è naturalmente partecipi e in cui può essere ricondotto l'individuo, cioè il soggetto giuridico, titolare di diritti nato con la rivoluzione francese».

Di inclinazione tomistica, infine, appare il fondamento ontologico della gnoseologia proposta dal Mazzini nella parte in cui concede alla ragione e ai processi di maturazione collettiva dell'umanità il compito di scoprire e disvelare l'essenza dei precetti divini[27].

Il richiamo a Dio e in generale al fenomeno religioso è d'altra parte operato dal Mazzini anche nella funzione, assai più terrena, di favorire i processi di organizzazione e unificazione etica e culturale della società[28].

In questa direzione, l'ermeneutica terrena e razionale della volontà di Dio rappresenta per il Nostro un veicolo unificante rispetto all'*intera umanità*. Anche qui, invero, torna a cogliersi un tema assai caro alla tradizione del diritto naturale: quello dell'universalità dei diritti e, secondo la prospettiva mazziniana, anche dei *doveri*.

Ed è proprio ai doveri verso l'intera umanità che Mazzini riserva uno dei momenti più fecondi della propria riflessione. Ancora impegnato a dare corpo all'idea che la natura dell'uomo debba orientare i propri processi di evoluzione e maturazione alla realizzazione terrena del disegno di Dio, Mazzini accarezza una concezione in senso ideale, più che reale, dell'umanità: l'umanità verso la quale ciascun individuo è impegnato rappresenta infatti un processo di scoperta e continuativa progressione storica lungo il succedersi tra generazioni[29]. Torna, nelle parole del Mazzini, l'idea del *progresso*. È in questi passi, più che altrove, che sembra cogliersi la collocazione autentica del pensiero di Mazzini: benché critico nei confronti delle tendenze riduzionistiche e delle concezioni parziali dell'uomo e della società che egli - fondatamente e non isolatamente - riferisce allo spirito più profondo delle rivoluzioni di fine Settecento[30], egli rimane un uomo del suo tempo. Non ignora ma anzi, al contrario,

---

[27] «Dio ha dato intelletto a ciascuno di voi, perché lo educhiate a conoscere la sua legge» si legge (p. 52) nel *Dei doveri* del Mazzini. Secoli addietro, scriveva l'Aquinate nella *Summa theologiae* (I, II, q. 90, a. 1 e a. 2) «tra tutti gli altri esseri la creatura ragionevole è soggetta in maniera più eccellente alla divina provvidenza, perché ne partecipa col provvedere a se stessa e ad altri. Perciò in essa si ha una partecipazione della ragione eterna, da cui deriva una inclinazione naturale verso l'atto e il fine dovuto. E questa partecipazione della legge eterna nella creatura ragionevole si denomina legge naturale».

[28] Così scriveva Mazzini nel *Dei doveri* (p. 41): «ad ogni progresso delle credenze religiose noi possiamo mostrarvi corrispondente nella storia dell'Umanità un progresso sociale: alla vostra dottrina di indifferenza in fatto di religione, voi non potete mostrarci altra conseguenza che l'anarchia (…). Ma noi vogliamo Associazione: come ottenerla sicura se non da fratelli che credano negli stessi principi regolatori, che s'uniscano nella stessa fede, che giurino nello stesso nome?».

[29] Ancora, osservava il Mazzini nel *Dei doveri* (p. 60), «importa lo sviluppo dell'umanità. Importa che la generazione ventura sorga, ammaestrata dalle vostre pugne e dei vostri sagrifici, più alta e più potente che voi non siete nella intelligenza della Legge, nell'adorazione della Verità».

[30] Come osserva A. MORRONE, *Per il metodo del costituzionalista: riflettendo su «Lo Stato moderno e la sua crisi» di Santi Romano*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, 2/2012, p. 372: «qui, però, sta il "peccato di origine" della rivoluzione francese (portato ad effetto con il decreto "Le Chapelier" del 14 giugno 1791): avere prodotto un ordinamento politico "eccessivamente semplice", trascurando o distruggendo le forze sociali intermedie. In sostanza: "scomparsi o soppressi ceti e corporazioni, ridotti alla minima espressione persino i Comuni, non si volle porre di fronte allo Stato che l'individuo"». Cfr. M. SCIOSCIOLI, *Giuseppe Mazzini. I principi e la politica*, Napoli, 1995, p. 105, secondo cui «l'inviolabilità dei diritti connessi alla persona umana era un bene prezioso che le lotte sanguinose della rivoluzione francese avevano permesso di acquisire dopo un lungo periodo di storia, durato diciotto secoli, nel corso dei quali l'umanità era stata costretta a vivere secondo principi opposti alle verità predicate dal cristianesimo. Ma, aggiungeva, porre la teoria dei diritti come "unico fondamento dell'edificio politico, e dire agli individui: conquisti ciascuno, e colle sole forze che ha, il proprio avvenire, è un dare la società e il progresso agli arbitrii del caso e alle alternative di una lotta perenne: è un trascurare il fatto principale dell'umana natura, la socialità è un impiantar l'egoismo nell'anima e ordinare per ultimo il dominio dei forti sui deboli, di quei che possedono mezzi su quei che ne sono privi"».

esalta e valorizza la dimensione universale accumulata nel patrimonio filosofico-giuridico dell'umanità.

Si legge in un passo del *Dei doveri dell'uomo*:

> se questo che io fo fosse fatto da tutti e per tutti, gioverebbe o nuocerebbe all'umanità?[31]

Con questa domanda, il Mazzini sembra giungere alla parafrasi della nota massima kantiana. *"Agisci soltanto secondo quella massima che, al tempo stesso, puoi volere che divenga una legge universale*": la traiettoria filosofico-giuridica del Mazzini finisce dunque per ricongiungersi – per certa sua parte - alla tradizione speculativa inaugurata dal filosofo di Königsberg[32].

Ma, come a breve si vedrà, le complessità del pensiero mazziniano introducono elementi che, a una prima e disattenta lettura, potrebbero persino apparire in sé contraddittori.

Alla riflessione sui doveri verso l'umanità - che il Mazzini rende assai vivida, specie nella parte in cui analizza le interrelazioni e i profili di transnazionalità dei mercati e dei fenomeni economici - segue infatti altro momento, destinato anch'esso a innervare gli sviluppi più profondi dell'Opera del Nostro: quello sui *doveri verso la Patria*.

In particolare, nel prosieguo del suo discorso, il Mazzini torna a valorizzare anche una diversa proiezione ontologica dell'uomo: non già quella dell'individuo astratto e, come avrebbe voluto il filosofo di Königsberg, "cittadino del mondo"[33]. L'orientamento alla creazione di un vincolo associativo nasce infatti in capo all'uomo - oltre che per le debolezze che l'individuo isolatamente considerato mostra rispetto alle vastità del concetto di umanità[34] - per sua naturale inclinazione alla socialità[35].

---

[31] G. MAZZINI, *Dei doveri dell'uomo*, *cit.*, p. 63.

[32] Secondo Nadia Urbinati, l'accostamento tra le tesi del Patriota italiano e l'orizzonte teorico del filosofo prussiano sarebbe inoltre agevolato dalla descrizione del concetto di nazione offerta dal primo e che la collocherebbe «all'interno della tradizione kantiana in senso ampio, nonostante la sua insistente critica dell'individualismo e del cosmopolitismo settecenteschi. Del resto non dobbiamo dimenticare che tanto Kant quanto Mazzini condividevano l'idea repubblicana, benché fondassero la repubblica su premesse diverse: il primo su basi contrattualistiche e principi normativi, il secondo su una volontà collettiva sovrana», N. URBINATI, *La mutazione antiegualitaria. Intervista sullo stato della democrazia*, Roma-Bari, 2013. Cfr. anche N. URBINATI, *The Legacy of Kant: Giuseppe Mazzini's Cosmopolitanism of Nations*, in C.A. Bayly – E. Biagini, *Giuseppe Mazzini and the Globalisation of Democratic Nationalism*, 1830-1920, Oxford, 2008, pp. 1 e ss.

[33] Come osserva A. PIRNI, *Virtù e cosmopolitismo in Kant*, in *Studi kantiani*, n. 18, 2005, p. 99, «il concetto di cosmopolitismo rimanda all'idea dell'essere e del vivere come cittadini di un mondo che prende le forme di un *cosmos*, un insieme ordinato formato, formato da molteplici e differenti individualità tra loro connesse secondo un ordine razionalmente identificabile. Essere cittadini del mondo, per Kant, non rappresenta tuttavia uno status, un qualcosa di già dato ed acquisito, ma costituisce un compito, una *Bestimmung*, una destinazione verso la quale l'intero genere umano sembra indirizzato». Cfr. F. DI GIANNATALE, *Il principio di nazionalità. Un dibattito nell'Italia risorgimentale*, in *Storia e Politica*, VI n. 2, 2014, p. 254, secondo cui, nel pensiero di Mazzini, «le nazioni rappresentavano, pertanto, gli individui dell'Umanità così come i cittadini lo erano per le singole nazioni, ciascuna delle quali doveva adempiere ad un compito specifico in relazione alle proprie attitudini per lo sviluppo progressivo dell'Umanità (Mazzini 1849). Una meta che raccoglieva il lascito del cosmopolitismo etico dei *philosophes*, ma che Mazzini declinava di nuovi contenuti (…)».

[34] «L'individuo – notava Mazzini nel *Dei Doveri* (p. 66) - è troppo debole e l'Umanità troppo vasta. *Mio Dio*, - prega, salpando, il marinaio della Brettagna – *proteggetemi: il mio battello e sì piccolo e il vostro Oceano sì grande!* E quella preghiera riassume la condizione di ciascun di voi, se non si trova un mezzo di moltiplicare inde-

È da qui che sorge il dovere, in capo a ciascuno, di riconoscersi nella Patria quale primaria e principale espressione associativa. Rispetto all'ideale kantiano della *civitas maxima*, il Mazzini introduce dunque un ben preciso ordine di priorità:

> prima d'associarsi colle Nazioni che compongono l'umanità, bisogna esistere come Nazione[36].

E a partire da questa constatazione, il Mazzini in parte ricuce con la prospettiva legicentrica della sua epoca, e del costituzionalismo rivoluzionario[37], demandando alla legge - alla sua uniformità e astrattezza, alla sua capacità di superare privilegi e ineguaglianze - il compito di trasformare una moltitudine, un mero aggregato fortuito di individui in un *popolo* e in una *Nazione*[38].

---

finitamente le vostre forze, la vostra potenza d'azione. Questo mezzo, Dio lo trovava per voi, quando vi dava una Patria (…)».

[35] La letteratura mazziniana è prevalentemente orientata a valorizzare i termini di un "insanabile contrasto" tra la teoria del contratto e il repubblicanesimo del Mazzini. A questo proposito, ad esempio, G. ANGELINI (a cura di), *Nazione democrazia e pace. Tra Ottocento e Novecento*, Milano, 2012, p. 42, osserva che la visione della nazione «emerge come un "fatto spirituale" (…) che si coniuga alla concezione prescrittiva della democrazia per fungere da momento antecedente e preparatorio di una entità politica veramente nuova, in grado si superare la logica utilitaristica (e particolaristica) dello Stato di diritto, frutto di quella teoria del contratto, inconciliabile – secondo il genovese – con ogni ispirazione autenticamente democratica». Ancora, fa notare l'Autrice, «la divergenza insanabile esistente tra il contrattualismo e il repubblicanesimo mazziniano emerge con particolare vigore nell'articolo *Gemiti, fremiti e ricapitolazione* III, in *La Roma del popolo*, n. 26, 24 agosto 1871, dove Mazzini sostiene, *apertis verbis*, che "la società non esce dall'arbitrio d'un patto, ma dalla natura stessa dell'individuo, il quale non può vivere, svilupparsi, perfezionarsi, raggiungere il proprio fine, se non con l'aiuto altrui, attraverso la società"».

[36] G. MAZZINI, *Dei doveri dell'uomo*, *cit.*, p. 69. Come poi ricorda A. A. CERVATI, *I principi costitutivi della Repubblica romana in una prospettiva europea*, in *Rivista Aic*, n. 2/2020, p. 181, «l'unione dei popoli d'Europa costituisce certamente uno dei punti di partenza del pensiero di Mazzini, che proponeva una vasta aggregazione di popoli, una volta liberati dall'egemonia austriaca».

[37] Come osserva M. FIORAVANTI, *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino, 2014, p. 61, «il legicentrismo è il punto sul quale la rivoluzione media individualismo e statualismo. Infatti, per i rivoluzionari francesi, e per la stessa Dichiarazione dei diritti, la legge è qualcosa di più e di diverso da uno strumento tecnico del quale ci si serve per meglio garantire i diritti e le libertà che già si possiedono: la legge è piuttosto un valore in sé, e non un mero strumento, perché solo grazie alla sua autorità si rendono possibili i diritti e le libertà di tutti (…). Alla immagine della prestatualità dei diritti, che in teoria imporrebbe allo Stato, e alla sua legge, compiti esclusivi di buona tutela e conservazione di ciò che ad esso preesiste, si somma e si sovrappone l'immagine, altrettanto forte, dei diritti di tutti che esistono solo nel momento in cui la legge stessa li rende concretamente possibili (…)». La dimensione legicentrica continuerà ad imporsi nel corso dell''800, e nei testi costituzionali di quell'epoca: lo Statuto Albertino, ad esempio, principalmente (e, *flessibilmente*…) orientato a disciplinare l'organizzazione dello Stato, dedica ai diritti dei cittadini non molte disposizioni (contenute tra gli artt. 24 e 32) dove è la legge – e non lo Statuto medesimo - a fungere da base e, contestualmente, limite per l'esercizio dei predetti diritti. Condivisibilmente, si è osservato (G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, F. PALLANTE, *Lineamenti di Diritto costituzionale*, Firenze, 2015, p. 97), era ancora la vincente borghesia legiferante a imporsi sulle masse subalterne. Cfr. A. M. POGGI, *I diritti delle persone. Lo stato sociale come Repubblica dei diritti e dei doveri*, Milano, 2014, p. 7: «la concezione fondamentale dello Stato liberale come Stato 'minimo' è esemplarmente rinvenibile nello Statuto albertino (…) che in maniera analoga ad altre carte costituzionali di quel periodo conteneva un'elencazione 'minima' di diritti».

[38] E in questa chiave, la prospettiva dei doveri torna a svolgere una funzione determinante nella definizione dei vincoli di appartenenza. Come osserva E. GROSSO, *op. cit*., p. 245, «nella storia dell'evoluzione della cittadinanza tra la Rivoluzione e lo Stato liberale, i doveri assumono un ruolo essenziale nella definizione del concetto di appartenenza alla comunità. Tale ruolo è innanzi tutto simbolico, prima ancora che fonte di specifiche obbligazioni giuridiche: i doveri costituzionali dei cittadini agiscono infatti sul piano della costruzione simbolica di un'appartenenza, più che su quello della definizione giuridica di uno status».

È l'ideale di una *Nazione legislatrice* che identifica nel Mazzini quel senso di comunione che forgia il popolo e lo stringe al territorio[39].

Introducendo un tema che, anche in epoche di molto successive, tornerà ad essere valorizzato negli studi di teoria della giustizia[40], il Mazzini rivolge poi le sue attenzioni alla dimensione naturale della famiglia.

La centralità che il nucleo familiare assume nella ricostruzione mazziniana è efficacemente rappresentata nel paragone con la Patria: quest'ultima, nella traiettoria storica dell'umanità, è destinata a evolvere, mutare, persino a scomparire. La famiglia, al contrario, è un elemento di vita dell'uomo, coessenziale alla natura dell'uomo e destinata a durare quanto l'uomo.

Rispetto a quei tempi – nei quali dominava ancora una concezione arcaico-patriarcale della famiglia e si era ancora ben lontani dal suffragio elettorale femminile[41] – è inoltre assai avanzata la posizione che il Mazzini esprime nel qualificare la relazione tra l'uomo e la donna all'interno del nucleo familiare e la funzione della donna nella società. Il pensiero mazziniano - fermamente orientato al progresso, anche rispetto al ruolo della famiglia e alla posizione della donna - preannuncia l'eclissi di ogni concezione inegualitaria tra uomo e donna e di ogni primitivo pregiudizio sul ruolo di quest'ultima: esorta infatti il Mazzini

> abbiatela uguale nella vostra vita civile e politica.

E, ancora:

> siate le due ali dell'anima umana verso l'ideale che dobbiamo raggiungere[42].

Rispetto ai doveri di ciascuno nei confronti di se stesso riprende poi pieno vigore, nelle tesi del Mazzini, la prospettiva che, a partire da Aristotele[43] per giungere fino al moderno

---

[39] Scriveva in proposito Mazzini (*Dei doveri dell'uomo*, p. 72): «la legge deve esprimere l'aspirazione generale, promuovere l'utile di tutti, rispondere a un battito del core della Nazione. La Nazione intera dev'essere dunque, direttamente o indirettamente legislatrice. Cedendo a pochi uomini quella missione, voi sostituite l'egoismo d'una classe alla patria ch'è l'unione di tutte».

[40] Il richiamo al paradigma della famiglia naturale è oggi particolarmente ripetuto negli studi condotti sul versante comunitarista. Se ne trova un esempio, tra gli altri, in M. SANDEL, *Justice. What's the right thing to do?*, New York, 2009, p. 225: «unlike natural duties, obligations of solidarity are particular, not universal; they involve moral responsibilities we owe, not to rational beings as such, but to those with whom we share a certain history. But unlike voluntary obligations, they do not depend on an act of consent. (…). The most elemental example is the special obligation of family members to one another».

[41] In Gran Bretagna, dove in quegli anni si trovava Mazzini in esilio, prendeva avvio il movimento delle suffragette e, nel 1869, le donne venivano ammesse al voto per le elezioni comunali (cfr. G. GILIBERTI, *Introduzione storica ai diritti umani*, Torino, 2012, p. 109). In Italia, invece, il voto femminile farà la sua comparsa solo oltre ottant'anni dopo il periodo in cui Mazzini scriveva il *Dei doveri*: occorrerà infatti attendere fino alle consultazioni del 1946 celebrate per l'elezione dell'Assemblea Costituente e per il referendum istituzionale.

[42] G. MAZZINI, *Dei doveri dell'uomo*, *cit.*, p. 78.

[43] Secondo J. HABERMAS, *Morale, Diritto, Politica*, Torino, 1992, p. 113 ss. «il repubblicanesimo – richiamandosi ad Aristotele e all'umanismo politico rinascimentale – ha sempre privilegiato l'autonomia pubblica dei cittadini rispetto alle libertà apolitiche degli individui privati».

repubblicanesimo[44], reclama all'uomo quella natura sociale unica capace di esaltarne la vocazione al progresso: il repubblicanesimo di Mazzini torna a collocarsi, ove mai se ne fosse allontanato, nel solco della tradizione che più gli è congeniale[45].

Nella sfera dei doveri che l'uomo deve reclamare rispetto a se stesso figura, eloquentemente al primo posto della trattazione, quello di conquistare la propria libertà. Essa è difatti una precondizione dell'agire razionale individuale e del progresso collettivo: senza libertà, dice Mazzini, la vita si riduce a mera funzione organica. La libertà in tutte le sue forme diviene poi veicolo, anzi - sempre nelle parole del Mazzini - *mezzo* (e non *fine* in se stesso) per tramite del quale l'uomo può coltivare un'ulteriore sua missione: quella all'*educazione*.

L'uomo è un essere *educabile*, scrive Mazzini.

Ma l'educazione alla quale il Nostro si riferisce non si risolve nella mera istruzione. Quest'ultima è indirizzata allo sviluppo delle facoltà intellettuali, la prima è invece protesa alla crescita di quelle morali. E nell'affermazione mazziniana dell'educazione nazionale, quale veicolo di coesione della Nazione stessa[46], sembra forse scorgersi una prima, larvata anticipazione di quel patriottismo costituzionale che nel dibattito più recente caratterizza le proposte del repubblicanesimo più avanzato[47] e, particolarmente, quelle contenute nel progetto di Habermas, orientato al superamento dei vecchi nazionalismi[48].

---

[44] Per semplicità espositiva si è fatto qui un uso forse troppo disinvolto di categorie e concetti che richiederebbero un'analisi più distesa. Sul punto, ad esempio, si ricordi quanto osservato da M. VIROLI, *Repubblicanesimo*, in N. Bobbio – N. Matteucci – G. Pasquino, *Dizionario di Politica*, Torino, 2004, p. 842, secondo cui «nonostante l'accordo sui principi della Repubblica, della libertà e del patriottismo, il repubblicanesimo non è mai diventato un corpo dottrinario sistematico e ha assunto molteplici accentuazioni legate ai contesti storici e culturali nei quali si è sviluppato dall'antichità classica all'età contemporanea (…). Vi sono inoltre autori che interpretano il repubblicanesimo come una dottrina democratica, lontana dal liberalismo, che insiste sulla partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche; altri avvicinano il repubblicanesimo al comunitarismo, altri ancora sottolineano piuttosto l'affinità fra repubblicanesimo e liberalismo radicale; altri infine ritengono che tanto il liberalismo quanto la democrazia siano derivazioni del repubblicanesimo».

[45] Cfr. P. COSTA, *op. cit.*, p. 162, laddove opera un riferimento a quella «tradizione repubblicana che, da Rousseau a Mazzini, insiste sull'eguaglianza politico giuridica dei soggetti e fa della partecipazione alla *respublica* il momento centrale dell'ethos individuale e collettivo». È poi appena il caso di ricordare che l'epoca in cui Mazzini scriveva era ancora in certa parte segnata, su impulso della Rivoluzione francese, dalla riduzione dei rapporti fondamentali ai soli correnti tra Stato e cittadino: come osserva A. BARBERA, *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Bari-Roma, 2020, p. 6, l'obiettivo dell'unità del corpo sociale fu perseguito attraverso l'eradicazione dei corpi intermedi: di ciò «è espressione il decreto Le Chapelier del 1791 che proibiva le associazioni, e che in forme sempre più deboli influenzerà molte costituzioni dell'Ottocento (lo Statuto albertino, per esempio, non menziona la libertà di associazione)».

[46] Come osserva E. ROSSI, *La doverosità dei diritti. Analisi di un ossimoro costituzionale?* in *Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia costituzionale*, n. 2/2019, p. 57, «oltre alla dimensione personale (per cui l'adempimento dei doveri rende migliore colui che adempie), nella riflessione mazziniana è forte la consapevolezza di come il principio di educazione fondato sul dovere garantisca la coesione sociale, e quindi l'unità politica della nazione».

[47] Come osserva R. CHIARELLI, *Profili costituzionali del patrimonio culturale*, Torino, 2010, p. 306, «non di rado la distinzione tra patria e nazione ha espresso il difficile tentativo di separare le basi concettuali del repubblicanesimo dalle problematiche dei presupposti etnici e territoriali delle nazioni (...)».

[48] Cfr. J. HABERMAS, *L'inclusione dell'altro* (1996), ed. it. Milano, 2008, p. 131: «alla luce della propria storia, ogni cultura nazionale perfeziona una lettura sempre diversa degli stessi principi incarnatisi anche in altre costituzioni repubblicane (per esempio dei principi "sovranità popolare" e "diritti dell'uomo"). Sulla base di queste interpretazioni, un "patriottismo costituzionale" può subentrare al posto del vecchio nazionalismo». Cfr., ancora, J. HABERMAS, *Lotta di riconoscimento nello stato democratico di diritto*, in J. Habermas – C. Taylor, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, ed. it. Milano, 1998, p. 95, secondo cui «l'integrazione dei cittadini produce leali-

La traiettoria teorica disegnata dal Mazzini assegna un ruolo preciso a tutte le istanze coinvolte nel suo ragionamento.

Alla libertà è assegnato il compito di garantire all'uomo l'esercizio dell'agire razionale: essa *consente* l'esercizio delle scelte. L'educazione - protesa alla costruzione di un comune patrimonio morale e valoriale - *insegna* e orienta l'uomo nel compimento delle stesse. L'associazione lo dota della forza di compierle. Il progresso rappresenta il *fine* ultimo dell'agire individuale e collettivo.

Ma uno dei punti culminanti di quello che torna ad essere anche il *progetto politico* proposto dal Mazzini ruota intorno a quella questione economica, cui il Nostro dedica le dense e articolate pagine conclusive della sua Opera.

Parlare di vita intellettuale e di doveri morali, di educazione e progresso spirituale, di impegno civico e partecipazione politica nel contesto dell'epoca, dove alla gran parte delle masse popolari mancavano sovente le stesse e più elementari condizioni di sopravvivenza fisica, è pura ironia: il Mazzini ne è perfettamente avvertito[49].

Questa amara constatazione rappresenta dunque l'abbrivio da cui prende le mosse il ragionamento condotto dal Mazzini sulla questione economica.

La realizzazione della personalità dell'individuo, nella prospettiva patrocinata dal Nostro, passa necessariamente attraverso la sua liberazione dalle condizioni di lavoro drammaticamente oppressive al tempo così diffuse. Il terreno argomentativo su cui muove il Mazzini si fa sempre più concreto. L'incremento dei redditi della classe operaia e la riduzione dell'orario di lavoro rappresentano due istanze indefettibili e indifferibili: la prima, per assicurare un'esistenza autenticamente libera e dignitosa a ciascun individuo, la seconda per garantire allo stesso lo spazio esistenziale indispensabile affinché possa nutrire la propria personalità[50].

La percezione, assai avvertita dal Mazzini, di un'assai iniqua distribuzione della ricchezza ne orientano il pensiero ad una severa critica del sistema capitalistico dell'epoca.

Il capitale è despota del lavoro; la proprietà dei mezzi di produzione in capo a pochi li rende padroni delle masse. La misura del salario è dipendente solo dalla regola della do-

---

smo nei confronti di una comune cultura politica. Questa cultura si radica in una certa interpretazione dei principi costituzionali: interpretazione che ogni nazione elabora a partire dalla prospettiva specifica delle sue esperienze storiche che quindi non sarà mai eticamente neutrale. Forse è più giusto parale di un comune orizzonte interpretativo, all'interno del quale si accendono le pubbliche dispute sull'autocomprensione politica dei cittadini».

[49] E ancora, sulla generalizzata condizione degli operai, il Mazzini osservava (*Dei doveri*, p. 109): «spossati, affranti, pressoché istupiditi da una vita spesa in un cerchio di poche operazioni meccaniche, essi v'imparano un muto, impotente, spesso ingiusto rancore contro la classe degli uomini, che gli impiegano; cercano l'oblio dei dolori dei dolori presenti e dell'incertezza del domani negli stimoli delle forti bevande, e si coricano in luoghi ai quali è meglio adatto il nome di covile che non quello di stanza, per ridestarsi allo stesso esercizio delle forze fisiche».

[50] «La libertà, la dignità, la coscienza dell'individuo spariscono in un ordinamento di macchine produttrici. La vita fisica può esservi soddisfatta: la vita morale, la vita intellettuale sono cancellate (…)», scriveva Mazzini nel *Dei doveri* (p. 118). Anche in questo caso, se solo si pensa al tenore dell'art. 36 della Carta repubblicana, dove trova enunciazione il principio di una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, unitamente alla riserva di legge sulla durata massima della giornata lavorativa, appare nitido il contributo del pensiero mazziniano al dibattito costituzionale del secondo dopoguerra.

manda e dell'offerta: ma tanto più estesa è la popolazione dei lavoratori, e tanto più ridotta l'estensione del capitale, quanto più severe si fanno le condizioni salariali per i primi[51].

Mazzini ha dunque ben presenti i tratti fondamentali alla base della questione economico-sociale dell'epoca. Egli, tuttavia, rifugge da quelli che definisce gli "eccessi" del socialismo.

La proprietà - quel "terribile diritto" per alcuni[52], e che per altri era alla base di tutte le diseguaglianze[53] - rappresenta per Mazzini un naturale svolgimento della personalità dell'individuo. Con un cedimento alla più tradizionale delle costruzioni liberali[54], il Mazzini concepisce la proprietà come elemento coessenziale al lavoro, come il frutto dello sforzo dell'uomo nel trasformare il mondo fisico e morale. La proprietà rimane dunque, nel pensiero del Nostro, come un'irrinunciabile necessità dell'uomo: e in quegli anni, coloro i quali tentarono di dare concretezza a opposte dottrine

> giganti d'audacia nelle loro pagine, retrocessero davanti alla realtà delle cose[55].

Ma le venature persino "patrimonialiste"[56] che lo Stato dell'epoca rivelava, nella sua strutturazione monoclasse e censitaria, nella congiunzione della proprietà con la rappresen-

---

[51] Cfr. G. MAZZINI, *Dei doveri dell'uomo*, *cit.*, p. 113.

[52] In epoca recente la descrizione si deve a S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Bologna, 1981.

[53] A questo proposito, basti ricordare la celebre constatazione rousseauiana secondo cui «il primo che, recintato un terreno, ebbe l'idea di dire: Questo è mio, e trovò persone così ingenue da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, guerre, assassini, quante miserie ed orrori avrebbe risparmiato al genere umano colui che, strappando i paletti o colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili: Guardatevi dall'ascoltare quest'impostore; siete perduti, se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra non è di nessuno», J.J. ROUSSEAU, *Discorso sull'origine e sui fondamenti dell'ineguaglianza fra gli uomini* (1755), in *Scritti politici* (a cura di P. Alatri), Torino, 1979, p. 321.

[54] Specie nella plurisecolare tradizione anglosassone (dalla quale, probabilmente il Mazzini, nel suo lungo esilio londinese, fu influenzato) la garanzia che assicurava il binomio *liberty and property*, e che già nel 1215 trovò enunciazione nella *Magna Charta libertatum* (si tratta della celebre *clause* 39: **«n**essun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, privato dei suoi diritti o dei suoi possedimenti, messo fuori legge, esiliato o altrimenti rimosso dalla sua posizione, nè noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo a ciò altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del territorio»), proseguì fino all'elaborazione di John Locke, dalla quale il Mazzini sembra qui più direttamente influenzato. In particolare, a fondamento della proprietà come diritto naturale, Locke giunge svolgendo l'argomento del lavoro: «benché la terra e tutte le creature inferiori siano comuni a tutti gli uomini, tuttavia ogni uomo ha una proprietà nella sua stessa persona (…). Il lavoro del suo corpo e l'opera delle sue mani, possiamo dire, sono propriamente suoi. Tutto ciò dunque che egli toglie dallo stato in cui la natura lo ha prodotto e lasciato, egli lo ha unito al suo lavoro e vi ha aggiunto qualcosa che è suo proprio, e con ciò lo rende proprietà sua», J. LOCKE, Il secondo trattato sul governo (1690), ed. it., Milano, 2004, II, 27.

[55] G. MAZZINI, *Dei doveri dell'uomo*, *cit.*, p. 114.

[56] Il carattere "patrimonialista" del potere - comunemente ricondotto in letteratura alla vicenda degli ordinamenti feudali e, in generale, a quelle esperienze storiche nell'ambito delle quali la legittimazione del potere poggiava sulla fusione tra *dominium* e *imperium* (cfr., tra gli altri, R. CHIARELLI, *La Repubblica italiana come governo degli uomini*, Torino, 2005, pp. 107 e ss.; M. VOLPI, *Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo*, Torino, 2007, pp. 25 e ss.) - è qui esteso fino a reperire tracce di 'patrimonialismo' anche in quelle esperienze censitarie ottocentesche che, di seguito allineate nel definire il voto come 'funzione pubblica' (cfr. G. JELLINEK, *Sistema dei diritti pubblici subbiettivi*, trad. it., Milano, 1912, pp. 175 e ss.; V. E. ORLANDO, *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica*, (1895), in *Diritto pubblico generale*, Milano 1954, pp. 448 e ss.), limitavano l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo entro un ben definito perimetro di requisiti reddituali e patrimoniali, con ciò definendo anche il perimetro della rappresentanza e della funzione parlamentare.

tanza e, dunque, con il potere politico, finivano per alimentare il consolidamento dei monopoli proprietari in capo alle classi capitaliste, ostacolando agli strati popolari l'accesso alla proprietà[57].

Diversa sorte è invece reclamata dal Mazzini rispetto al ruolo delle masse lavoratrici.

Nell'unione, nelle stesse mani, di capitale e lavoro egli ravvede la cura più efficace alle distorsioni dell'epoca. L'associazionismo operaio e la partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa sono le ipotesi che, nel pensiero del Nostro, si mostrano capaci di spezzare quella "catena padronale" al vertice della quale, in posizione dispotica, siede la classe capitalista. La diffusione delle *imprese dei lavoratori* rappresenta dunque, come altrove già sperimentato, un efficace rimedio al quale orientare le strutture della produzione, l'accesso al credito, il risparmio collettivo.

***

L'Opera del Patriota italiano, nel denunciare nella sua 'conchiusione' i tanti altri mali della società dell'epoca ma anche nel proporre altrettanti rimedi (dal riordino del sistema tributario alla semplificazione dei farraginosi meccanismi giudiziari), lascerebbe quel lettore - che per avventura vi si accostasse senza conoscerne l'Autore e l'epoca - nel dubbio che si tratti di un compendio attuale sui problemi correnti delle società contemporanee.

E al termine della lettura, scopertone l'Autore, egli rimarrebbe viepiù sorpreso per l'attualità del suo pensiero, a oltre 160 anni dal suo svolgimento.

Bibliografia

G. ANGELINI (a cura di), *Nazione democrazia e pace. Tra Ottocento e Novecento*, Milano, 2012;

A. BALDASSARRE, *Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale. Una teoria alternativa al positivismo giuridico e al giusnaturalismo*, Modena, 2020;

A. BARBERA, *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Bari-Roma, 2020;

M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune. La memoria e la storia*, Leonforte, 2016;

N. BOBBIO. *L'età dei diritti*, Torino, 1990;

P. CALAMANDREI, *Discorso sulla Costituzione e altri scritti*, Napoli, 2007;

P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche, Volume III, Diritto e processo costituzionale*, Roma, 2019;

B. CARAVITA, *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3 comma 2 della Costituzione*, Padova, 1984;

A. A. CERVATI, *I principi costitutivi della Repubblica romana in una prospettiva europea*, in *Rivista Aic*, n. 2/2020, pp. 169 e ss.;

R. CHIARELLI, *La Repubblica italiana come governo degli uomini*, Torino, 2005;

R. CHIARELLI, *Profili costituzionali del patrimonio culturale*, Torino, 2010;

[57] Di ciò vi è un preciso richiamo nel *Dei doveri* (p. 116), dove il Mazzini osserva che «la proprietà è mal costituita, perché conferendo a chi l'ha diritti politici e legislativi che mancano all'operaio, tende ad esser monopolio di pochi e inaccessibile ai più».

P. COSTA, *Sovranità popolare e identità collettive nel dibattito costituente (Roma 1849)*, in *Rivista Aic*, n. 2/2020;

F. DI GIANNATALE, *Il principio di nazionalità. Un dibattito nell'Italia risorgimentale*, in *Storia e Politica*, VI n. 2, 2014, pp. 234 e ss.;

E. DI VITO, *Nazione, Europa, Umanità*, in M. D'Emilio (a cura di), *Mazzini. Profeta dell'Unità Nazionale*, Ascoli Piceno, 2009, pp. 29 e ss.;

C. FARALLI, *Stato*, in A. Barbera (a cura di), *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Bari-Roma, 2020, pp. 167 e ss.;

G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto. L'età moderna*, Bari-Roma, 2021

G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto. Ottocento e Novecento*, Bari-Roma, 2021;

M. FIORAVANTI, *Stato e Costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino, 1993;

M. FIORAVANTI, *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino, 2014;

G. GILIBERTI, *Introduzione storica ai diritti umani*, Torino, 2012;

E. GROSSO, *I doveri costituzionali*, in *Associazione italiana dei costituzionalisti. Annuario 2009. Lo statuto costituzionale del non cittadino. Atti del XXIV Convegno annuale*, Napoli, 2010, p. 229 e ss.;

J. HABERMAS, *Lotta di riconoscimento nello stato democratico di diritto*, in J. Habermas – C. Taylor, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, ed. it. Milano, 1998;

J. HABERMAS, *Morale, Diritto, Politica*, ed. it. Torino, 1992;

J. HABERMAS, *L'inclusione dell'altro* (1996), ed. it. Milano, 2008;

G. JELLINEK, *Sistema dei diritti pubblici subbiettivi*, trad. it., Milano, 1912;

J. LOCKE, *Il secondo trattato sul governo* (1690), ed. it., Milano, 2004, II, 27;

G. MAZZINI, *Dei doveri dell'uomo* (1860), Milano, 2019, con prefazione di D. Sassoon;

C. H. MCILWAIN, *Costituzionalismo antico e moderno* (1947), ed. it. Bologna, 1990;

A. MORRONE, *Per il metodo del costituzionalista: riflettendo su «Lo Stato moderno e la sua crisi» di Santi Romano*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, 2/2012, pp. 372 e ss.

C. MORTATI, *La Costituzione di Weimar* (1946), Milano, 2019;

G. NICOLETTI, *Mazzini Giuseppe*, in *Novissimo Digesto italiano*, X, Torino, 1957, p. 473;

L. NUZZO, *Da Mazzini a Mancini. Il principio di nazionalità tra politica e diritto*, in *Giornale di storia costituzionale*, n. 14, II, 2007, p. 161 e ss.;

V. E. ORLANDO, *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica*, (1895), in *Diritto pubblico generale*, Milano 1954;

A. PIRNI, *Virtù e cosmopolitismo in Kant*, in *Studi kantiani*, n. 18, 2005, p. 99;

F. PIZZOLATO, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, Milano, 1999;

A. M. POGGI, *I diritti delle persone. Lo stato sociale come Repubblica dei diritti e dei doveri*, Milano, 2014;

S. PRISCO, *Le costituzioni prima della Costituzione*, in *Rivista Aic*, n. 1/2012, p. 1 e ss.;

G. RADBRUCH, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* (1946), ora in Id., *Diritto e no. Tre scritti*, a cura di M. Lalatta Costerbosa, Milano, 2021;

S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Bologna, 1981;

S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, in *Scritti minori*, Milano, 1950;

E. ROSSI, *Art. 2*, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), *La Costituzione italiana. Principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini. Commento agli artt. 1-54*, Torino, 2006, pp. 38 e ss.;

E. ROSSI, *La doverosità dei diritti. Analisi di un ossimoro costituzionale?* in *Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia costituzionale*, n. 2/2019, pp. 51 e ss.;

J.J. ROUSSEAU, *Discorso sull'origine e sui fondamenti dell'ineguaglianza fra gli uomini* (1755), in *Scritti politici* (a cura di P. Alatri), Torino, 1979;

M. SANDEL, *Justice. What's the right thing to do?* New York, 2009;

M. SCIOSCIOLI, *Giuseppe Mazzini. I principi e la politica*, Napoli, 1995;

N. URBINATI, *La mutazione antiegualitaria. Intervista sullo stato della democrazia*, Roma-Bari, 2013.

N. URBINATI, *The Legacy of Kant: Giuseppe Mazzini's Cosmopolitanism of Nations*, in C.A. Bayly – E. Biagini, *Giuseppe Mazzini and the Globalisation of Democratic Nationalism*, 1830-1920, Oxford, 2008, pp. 1 e ss.;

P. VIOLA, *Storia moderna e contemporanea. L'Ottocento*, Torino, 2000;

M. VIROLI, *Repubblicanesimo*, in N. Bobbio – N. Matteucci – G. Pasquino, *Dizionario di Politica*, Torino, 2004, p. 842;

M. VIROLI, *L'autunno della Repubblica*, Bari-Roma, 2016;

M. VOLPI, *Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo*, Torino, 2007;

G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, F. PALLANTE, *Lineamenti di Diritto costituzionale*, Firenze, 2015.